

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2004, N. 19

"Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2004 ed al bilancio pluriennale 2004/2006 a legislazione vigente e programmatico – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali".

(BURL n. 32, 2° suppl. ord. del 06 Agosto 2004)

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-08-03;19

Art. 1.

Residui attivi e passivi.

1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2003, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2004, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2003. Le differenze tra l'ammontare dei residui definitivi dell'esercizio finanziario 2003 e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2004, sono indicate a livello di UPB nell'allegata Tabella "A".

Art. 2.

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2004.

1. Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2004 è determinato in € 208.891.107,53 in conformità con quanto disposto dall'articolo unico, comma 2, della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2003, ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto regionale.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2004 la voce "Fondo iniziale di cassa" è determinata in € 208.891.107,53.
3. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2004, la dotazione finanziaria di cassa dell'UPB 5.0.4.0.1.301 "Fondo di riserva di cassa" è incrementata di € 208.891.107,53.

Art. 3.

Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2003.

1. Il disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2003 è determinato in € 1.671.621.972,53. Esso risulta quale differenza fra il saldo positivo per l'anno 2003 di € 4.702.680.318,66 di cui all'articolo unico, comma 1, lettera h), della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2003 e l'avvenuta utilizzazione anticipata dello stesso saldo finanziario per complessivi € 6.374.302.291,19, in conseguenza delle seguenti operazioni:
 - a) iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2004, ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione), di spese per un importo complessivo di € 6.210.371.796,53 con i decreti del dirigente della struttura ragioneria e credito n. 550 del 22 gennaio 2004, n. 1135 del 3 febbraio 2004, n. 1730 del 12 febbraio 2004, allegati 1 e 2, n. 1780 del 13 febbraio 2004, n. 1958 del 16 febbraio 2004, n. 2333 del 23 febbraio 2004, n. 3916 del 10 marzo 2004, n. 4621 del 22 marzo 2004, n. 4625 del 22 marzo 2004, n. 4862 del 24 marzo 2004, n.

5834 del 7 aprile 2004, n. 5964 del 8 aprile 2004, n. 7329 del 5 maggio 2004, n. 7627 del 10 maggio 2004, n. 8029 del 14 maggio 2004, n. 9345 del 3 giugno 2004 e n. 9416 del 7 giugno 2004, allegati 1, 2, 3, 4 e 5;

b) iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2004, ai sensi dell'articolo 70-bis della L.R. 34/1978, di spese per un importo complessivo di € 83.164.892,91 con i decreti del dirigente della struttura ragioneria e credito n. 1730 del 12 febbraio 2004, allegato 3, e n. 9416 del 7 giugno 2004, allegato 5;

c) iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2004, ai sensi dell'articolo 71, comma 4, della L.R. 34/1978, di spese per un importo complessivo di € 80.765.601,75 con il decreto del dirigente della struttura ragioneria e credito n. 9416 del 7 giugno 2004, allegati 6 e 7.

2. Conseguentemente alla determinazione del disavanzo alla chiusura dell'esercizio precedente pari a euro 1.671.621.972,53 il mutuo previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 29 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 a legislazione vigente e programmatico) per finanziare il disavanzo di bilancio 2003 è rideterminato per l'anno 2004 in € 1.671.621.972,53.

3. L'ammortamento dei mutui o di altre forme di indebitamento autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della L.R. 29/2003, sarà contratto ad un tasso massimo non superiore al 4,25% e non potrà decorrere da data anteriore al 1° gennaio 2005.

4. Gli oneri di ammortamento per il 2005 e 2006 valutati in € 90.842 all'anno per ogni milione di euro di prestito contratto, trovano capienza negli stanziamenti dell'UPB 5.0.4.0.2.200 per quanto riguarda la quota interessi e dell'UPB 5.0.4.0.6.207 per quanto riguarda la quota capitale, iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2004 e pluriennale 2004-2006.

5. In relazione alla determinazione del disavanzo per l'esercizio finanziario 2003 di cui al comma 1 ed a quanto disposto dal comma 3, allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2004 sono apportate le seguenti variazioni:

- STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 5.1.21 "Mutui per disavanzi regionali ed altre forme d'indebitamento" è ridotta di € 218.378.027,47;

- STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- la dotazione finanziaria di competenza della voce 9996 "Saldo finanziario negativo alla chiusura dell'esercizio precedente" è incrementata di € 1.671.621.972,53;

- la dotazione finanziaria di competenza della voce 9998 "Saldo finanziario negativo presunto dell'esercizio precedente" è ridotta di € 1.890.000.000,00;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 5.0.4.0.2.200 "Quota interessi per ammortamento mutui, prestiti obbligazionari, anticipazioni di cassa ed altri oneri finanziari" è ridotta di € 43.509.138,93;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 5.0.4.0.6.207 "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" è ridotta di € 49.490.119,32;

- la dotazione finanziaria di cassa dell'UPB 5.0.4.0.1.301 "Fondo di riserva di cassa" è ridotta di € 218.378.027,47.

6. Le maggiori risorse rese disponibili per il 2004 sono pari a € 92.999.258,25 di competenza e di cassa, di cui € 43.509.138,93 di parte corrente ed € 49.490.119,32 in conto capitale.

Art. 4.

Reiscrizioni di economie vincolate.

1. In relazione all'utilizzo anticipato in sede di bilancio di previsione 2004 della somma di € 7.220.378,30 corrispondente ad economie degli esercizi precedenti su spese per contributi in annualità, per l'iscrizione sui capitoli relativi a contributi in annualità del medesimo importo complessivo e tenuto conto che, con i decreti del dirigente della struttura ragioneria e credito n. 550 del 22 gennaio 2004 e n. 9416 del 7 giugno 2004, si è provveduto a reiscrivere sul bilancio per l'esercizio finanziario 2004 il "Fondo per la copertura finanziaria degli oneri per obbligazioni pregresse

derivanti da contributi statali in annualità" di cui all'UPB 5.0.4.0.4.308 "Fondo per il finanziamento di spese in annualità" integralmente, senza tener conto del suddetto utilizzo anticipato, al bilancio per l'esercizio finanziario 2004, sono apportate le seguenti variazioni:

- STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

- la dotazione finanziaria di competenza della voce 9992 "Quote di economie dell'esercizio precedente da assegnazioni vincolate già iscritte nel corrispondente bilancio di previsione (articolo 50, L.R. 34/1978 e successive modificazioni)" è ridotta di € 7.220.378,30;

- STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- la dotazione finanziaria di competenza dell'UPB 5.0.4.0.4.308 "Fondo per il finanziamento di spese in annualità" è ridotta di € 7.220.378,30.

Art. 5.

Rideterminazione delle spese in annualità.

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 24 della L.R. 34/1978 nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'anno 2004, gli stanziamenti di competenza e di cassa su capitoli per contributi in annualità sono variati per gli importi di cui alla allegata Tabella "4".
2. I maggiori oneri in capitale per il 2004 derivanti dal presente articolo sono di € 2.999.250,87 di competenza e di cassa; le maggiori risorse resesi disponibili derivanti dal presente articolo sono pari a € 701.195,23 per l'anno 2005 ed € 789.072,99 per l'anno 2006 di competenza.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie.

1. È autorizzato per l'anno 2004 lo stanziamento di entrata di € 4.211.774,38, in relazione alla determinazione in € 4.211.774,38 dell'avanzo della gestione finanziaria del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2003.
2. Sono autorizzati, per l'esercizio finanziario 2004, il maggior accertamento e riscossione di € 6.000.000,00 per l'alienazione di immobili di proprietà regionale.
3. In relazione al rimborso, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto n. 9632, del 26 gennaio 2004, della somma complessiva di € 9.082.765,58, quale rimborso parziale delle somme detratte, a titolo di compartecipazione all'IVA, sui contributi statali erogati negli anni 2001, 2002 e 2003, a fronte dei maggiori oneri derivanti dall'esecuzione dei contratti di servizio, e considerato che, per le medesime finalità, relative all'anno 2001, la Regione ha stanziato con legge regionale 5 agosto 2002, n. 17 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2002 ed al bilancio pluriennale 2002-2004 a legislazione vigente e programmatico – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) una somma pari a € 12.143.460,97, successivamente rideterminata in € 12.118.904,96, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, della L.R. 34/1978, sono autorizzati per l'esercizio finanziario 2004 l'accertamento e la riscossione dell'importo pari a € 3.279.453,88.
4. È autorizzato per l'anno 2004 l'introito di euro 1.527.171,11 in relazione al recupero dal comune di Milano delle risorse finanziarie regionali per il mancato intervento di ristrutturazione delle sedi dei centri di formazione professionale di Milano via Pace e via Paullo-Anfossi.
5. In seguito alla decisione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome del 27 maggio 2004 che ha comportato un riequilibrio interregionale, per gli anni 1998/2002, della compensazione per le minori entrate realizzate dalle regioni a statuto ordinario per la riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dal maggiore gettito della tassa automobilistica, come determinato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre

1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), è autorizzata per l'anno 2005 la maggiore entrata di € 31.141.504,48.

6. È autorizzata per ciascuno degli anni 2004 e 2005 la maggiore entrata di € 47.800.000,00, a seguito della rideterminazione della quota di compartecipazione all'IVA, relativa agli anni 2002 e 2003, così come stabilito dagli articoli 2, 5 e 7 del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133).

7. A seguito del recupero delle somme dovute in relazione agli accertamenti della tassa automobilistica regionale, per gli anni 2000/2003, è autorizzata la maggiore entrata di € 31.000.000,00 per l'anno 2006.

8. In relazione a quanto previsto dall'articolo 28septies, comma 4, della L.R. 34/1978, sono rideterminate, per gli anni 2004/2006, le quote annuali di rimborso delle seguenti iniziative FRISL per l'importo a fianco di ciascuna indicato:

Iniziativa	2004	2005	2006
Anziani	- 25.604,00	- 60.310,00	- 60.310,00
Beni culturali	- 231.843,00	- 634.332,00	- 273.248,00
Accoglienza	- 3,00	- 14.719,00	- 14.719,00
Viabilità primaria	- 276.378,00	- 592.500,00	- 573.293,00
Rifiuti iniziativa decennale	- 259.907,00	- 522.710,00	- 461.477,00
Rifiuti iniziativa ventennale	- 29.660,00	- 127.921,00	- 127.921,00
Periferie urbane	- 322.786,00	- 322.786,00	- 322.786,00
Riqualficazione urbane	57.479,00	- 30.756,00	- 30.756,00
Territorio montano	- 8.327,00	- 2.480,00	- 2.480,00
Viabilità minore	- 23.391,00	- 100.975,00	- 164.368,00
Tutela acque	24.072,00	24.072,00	24.072,00
Mini alloggi	- 7.067,00	- 36.399,00	- 36.399,00
Energia	- 661,00	- 661,00	- 661,00
Edilizia scolastica	1,00	0,00	0,00
Parcheggi	0,00	- 128.180,00	- 128.180,00
Governo elettronico	0,00	- 189.506,00	- 204.627,00
Strutture alternative per anziani e portatori di handicap	0,00	-	- 712.301,00
		1.410.000,00	
TOTALE €	-	-	-
	1.104.075,00	4.150.163,00	3.089.454,00

9. In conformità all'Intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, nella seduta del 12 febbraio 2004, sulla proposta del Ministro della Salute di ripartizione tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano delle disponibilità finanziarie destinate al servizio sanitario nazionale per l'anno 2004, il comma 22 dell'articolo 1 della L.R. 29/2003 è sostituito dal seguente:

"22. In relazione a quanto disposto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e dal D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133), è autorizzata, per il finanziamento del servizio sanitario, l'iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2004 la somma di € 12.546.894.465,00 di cui:

- 1) € 12.474.744.465,00 per l'erogazione delle somme spettanti agli enti che nel territorio regionale esercitano le funzioni del servizio sanitario, stanziati alle UPB 256, 4 e 87;
- 2) € 56.150.000,00 per l'effettuazione degli interventi diretti di cui all'ultimo periodo del comma 21 in materia sanitaria, stanziati alle UPB 257, 258, 259 e 260;
- 3) € 16.000.000,00 stanziati alla UPB 200, quali oneri degli interessi passivi per anticipazioni riguardanti il settore sanitario, di cui al comma 17."

10. In relazione a quanto disposto dall'articolo 45 della L.R. 34/1978 e dall'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1992, n. 48 (Anticipazioni regionali sulle assegnazioni statali del fondo sanitario), la Giunta regionale è autorizzata, per l'anno 2004, a contrarre ulteriori anticipazioni per un importo non superiore a € 100.000.000,00 per fronteggiare temporanee deficienze di cassa relative all'erogazione dei finanziamenti per il servizio sanitario nazionale, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 16 della L.R. 29/2003.

11. All'onere degli interessi passivi connessi alla maggiore anticipazione di cui al comma 10 si provvede con le risorse già stanziata a bilancio.

12. Per la realizzazione di interventi di ristrutturazione ospedaliera sono autorizzate, per l'anno 2004, la spesa di € 500.000,00 per l'Ospedale di Brescia e, per l'anno 2006, la spesa di € 31.000.000,00 per l'Ospedale Niguarda.

13. È autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di € 5.000.000,00 per l'acquisto di azioni e per l'aumento di capitale della società Infrastrutture Lombarde SPA, costituita ai sensi dell'articolo 23, comma 3bis, della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia) e dell'articolo 15bis della legge regionale 2 dicembre 1994, n. 36 (Amministrazione dei beni immobili regionali).

14. (1) .

15. È autorizzata per l'anno 2004 la spesa in capitale di € 80.000,00 per la sottoscrizione del capitale sociale di cui all'articolo 55, comma 17bis, della l.r. 26/2003, inserito dal comma 14 del presente articolo.

16. La Regione ad incremento della partecipazione azionaria già in atto con Finlombarda s.p.a. è autorizzata, per l'anno 2004, ad acquisire ulteriori quote azionarie.

17. Per la sottoscrizione delle azioni di cui al comma 16 è autorizzata per l'anno 2004, la spesa di € 10.000.000,00.

18. (2) .

19. Per le spese necessarie alla costituzione del catasto stradale regionale di cui all'articolo 3bis della L.R. 9/2001, inserito dal comma 18 del presente articolo, è autorizzata per l'anno 2004 la spesa di € 360.000,00; a decorrere dall'anno 2005, all'autorizzazione delle spese si provvede con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della L.R. 34/1978.

20. (3) .

21. (4) .

22. Per la costituzione e sottoscrizione dei fondi mobiliari di cui all'articolo 8quater della L.R. 35/1996, inserito dal comma 21 del presente articolo, è autorizzata per l'anno 2004 la spesa di € 10.000.000,00.

- 23.** In relazione ai proventi per i diritti su gli atti o certificati rilasciati dalle segreterie delle commissioni provinciali e circondariali dell'artigianato, è autorizzato, per l'anno 2004, l'ulteriore stanziamento di entrata di € 58.840,23.
- 24.** Per incrementare il contributo regionale al fondo di dotazione della Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di € 240.000,00.
- 25.** Le maggiori risorse rese disponibili per il triennio 2004/2006 di parte corrente derivanti dal presente articolo, sono di € 54.621.235,30 di competenza e di cassa per l'anno 2004, € 78.941.504,48 per l'anno 2005 ed € 31.000.000,00 per l'anno 2006 di competenza.
- 26.** I maggiori oneri in conto capitale derivanti dal presente articolo sono di € 19.756.903,89 di competenza e di cassa per l'anno 2004, di € 4.510.163,00 per l'anno 2005 ed € 34.449.454,00 per l'anno 2006 di competenza.
- 27.** In relazione alle disposizioni del presente articolo, allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006 sono apportate le variazioni di cui all'allegata Tabella "5".

Art. 7.

Disposizioni non finanziarie.

1. **(5)** .

2. Per le spese per l'acquisizione di servizi e prodotti a supporto del sistema informativo regionale, di cui alla legge regionale 16 marzo 1981, n. 15 (Disciplina del sistema informativo regionale), la Giunta regionale è autorizzata per gli esercizi successivi al 2004, nei limiti delle quote annue determinate con legge di bilancio, a dar corso all'espletamento delle procedure e degli adempimenti previsti dagli interventi contemplati da programmi pluriennali di spesa, ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 34/1978.

3. **(6)** .

4. Ferme stando quanto disposto dall'articolo 2, commi 42 e 42bis, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59") e dall'articolo 2, comma 2bis, della L.R. 13/2000 a partire dall'anno 2004 le risorse finanziarie del fondo regionale nel quale confluiscono i fondi statali destinati alle imprese possono essere utilizzate per le politiche di sostegno alle imprese previste sia dalle leggi statali delegate sia dalle leggi regionali.

5. **(7)** .

6. La modifica alla Tabella A della L.R. 10/2003 disposta dal comma 5, lettera b), ha effetto dal 27 marzo 2004. La Regione provvede alla restituzione delle somme riscosse nel periodo intercorrente tra il 27 marzo 2004 e l'entrata in vigore della presente legge.

7. **(8)** .

8. **(9)** .

9. **(10)** .

10. Sono autorizzate, per l'esercizio 2004, variazioni compensative ai sensi dell'articolo 49, comma 2, della L.R. 34/1978 tra l'UPB 4.8.2.1.2.120 e l'UPB 4.8.2.3.2.123 appartenenti al gruppo UPB 4.8.2.1.2.120.

11. **(11)** .

13. **(13)** .

14. Alle UPB di cui all'allegata Tabella "6" sono apportate le variazioni di competenza e di cassa ivi indicate, in conseguenza di modifiche nell'attribuzione dei capitoli alle UPB medesime.

Art. 8.

Spese di funzionamento e determinate ex art. 22 della L.R. 34/1978, rifinanziamento di leggi regionali, riduzione di autorizzazioni di spesa e accantonamenti a fondi speciali.

1. Sono autorizzate per il triennio 2004/2006 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per le UPB di cui all'allegata Tabella "1".
2. Al fine di adeguare il fabbisogno finanziario delle spese di funzionamento o determinate in bilancio ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 34/1978 sono autorizzate le variazioni al bilancio per il triennio 2004/2006 come da allegata Tabella "2".
3. I maggiori oneri di parte corrente per l'anno 2004, derivanti dal comma 2, sono € 9.698.220,77 di competenza e € 9.366.020,97 di cassa; le maggiori risorse di parte corrente rese disponibili sono € 3.590.000,00 per l'anno 2005 e € 3.710.000,00 per l'anno 2006 di competenza.
4. I maggiori oneri in conto capitale per il triennio 2004/2006, derivanti dal comma 2, sono € 4.487.921,11 di competenza e di cassa per l'anno 2004 ed € 1.010.000,00 per l'anno 2005 di competenza.
5. Per il rifinanziamento di leggi regionali sono autorizzate le spese e le conseguenti variazioni al bilancio per il triennio 2004/2006 come da allegata Tabella "3".
6. I maggiori oneri di parte corrente per il triennio 2004/2006, derivanti dal comma 5, sono € 5.321.826,47 di competenza e di cassa per l'anno 2004 ed € 25.500,00 per l'anno 2005 di competenza.
7. I maggiori oneri in conto capitale per il triennio 2004/2006, derivanti dal comma 5, sono € 43.412.489,03 di competenza e di cassa per l'anno 2004, € 93.891.707,21 per l'anno 2005 ed € 103.693.475,60 per l'anno 2006 di competenza.
8. È autorizzata la riduzione di mutui per la copertura del disavanzo d'esercizio per il 2004 di € 177.434.863,06 di competenza e di cassa a seguito dei minori oneri in conto capitale per € 92.959.230,93 e per maggiori risorse di parte corrente per € 84.475.632,13 conseguenti alle variazioni previste dalla presente legge.
9. È autorizzata la riduzione di mutui per l'anno 2005 di € 7.641.616,17 di competenza a seguito di maggiori oneri in conto capitale per € 74.864.388,31 ed a maggiori risorse di parte corrente per € 82.506.004,48 rese disponibili conseguenti alle variazioni previste dalla presente legge; è autorizzata altresì l'assunzione di mutui per l'anno 2006 di € 102.642.007,83 a seguito di maggiori oneri in conto capitale per € 137.352.007,83 ed a maggiori risorse di parte corrente per € 34.710.000,00 rese disponibili conseguenti alle variazioni previste dalla presente legge.
10. La contrazione dei mutui di cui al comma 9 sarà autorizzata con la legge di approvazione del bilancio degli esercizi finanziari 2005 e 2006 in relazione alle effettive esigenze di cassa, secondo quanto previsto dall'articolo 44 della L.R. 34/1978.
11. Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di cui alla presente legge si provvede come indicato nell'allegata Tabella "7" con i prospetti dei maggiori oneri e dei mezzi di copertura.
12. Per gli interventi che comportano l'assunzione di impegni sugli esercizi futuri, è autorizzata l'assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi successivi ai sensi degli articoli 23 e 25 della L.R. 34/1978, come da specifica indicazione di cui all'allegata Tabella "3".
13. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nell'allegata Tabella "3".

Art. 9.

Obbligazioni pregresse.

1. Per la ricostituzione di impegni cancellati ai sensi dell'articolo 71, comma 4bis, della L.R. 34/1978, ed in deroga allo stesso, è autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di € 27.206.697,52 per ottemperare in via esclusiva alla liquidazione nell'esercizio in corso delle obbligazioni in essere, secondo le specifiche finalità di spesa ed in favore dei beneficiari individuati negli originari atti di impegno.
2. All'onere in capitale di € 27.206.697,52 di cui al comma 1, si provvede, per pari importo, mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 5.0.4.0.3.211 "Fondo per il finanziamento di spese d'investimento" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2004.
3. In relazione alle disposizioni del presente articolo, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006 sono apportate le variazioni di cui all'allegata Tabella "8".

Art. 10.

Rispetto dell'art. 3, commi 16 - 21ter della legge 24 dicembre 2003, n. 350 come integrati dall'art. 3, comma 1, del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168.

1. In relazione a quanto disposto all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), in deroga a quanto stabilito dal comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2004"), che ammette il ricorso all'indebitamento per finanziare contributi agli investimenti privati nel limite degli impegni assunti al 31 dicembre 2003, al netto di quelli già coperti con maggiori entrate o minori spese, è allegato il prospetto della Tabella "9" parte I.
2. In relazione a quanto disposto all'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. 168/2004, in deroga a quanto stabilito dal comma 18 dell'articolo 3 della legge 350/2003 che ammette il ricorso all'indebitamento per finanziare contributi agli investimenti privati nel limite degli impegni assunti nel corso dell'anno 2004 derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti dall'elenco effettuato nei prospetti dei mutui autorizzati alla data di approvazione della legge di bilancio per l'anno 2004, sono riportati gli importi di cui all'allegata Tabella "9" parte II, colonna a.
3. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 350/2003 ed in relazione all'esistenza di interventi previsti che potenzialmente fanno riferimento a beneficiari sia privati sia pubblici ma finanziati con risorse stanziare nella stessa UPB, per le quali, solo una volta espletate tutte le connesse procedure amministrative, è possibile individuare il relativo beneficiario pubblico o privato, le variazioni successive all'approvazione del bilancio di previsione per quanto riguarda contributi a soggetti privati nell'anno 2004 e per quanto riguarda gli stanziamenti previsti nell'anno 2005 e 2006 la Regione è autorizzata ad assumere obbligazioni nella misura massima di € 19.856.601,25 per l'anno 2004, € 101.430.446,44 per l'anno 2005 e € 31.393.012,69 per l'anno 2006, coperte, per ogni anno di riferimento dell'obbligazioni, dalle risorse disponibili generate dal risparmio pubblico e dalle maggiori entrate in capitale, come dimostrato nell'allegata Tabella "9" parte II e III.

Art. 11.

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

ALLEGATI

Tabelle

(omissis)

NOTE:

1. Il comma che si omette modifica l'art. 55 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26.
2. Il comma che si omette inserisce l'art. 3-bis alla L.R. 4 maggio 2001, n. 9.
3. Il comma che si omette abroga l'art. 4 della L.R. 29 aprile 1995, n. 34.
4. Il comma che si omette inserisce l'art. 8-quater alla L.R. 16 dicembre 1996, n. 35.
5. Il comma che si omette aggiunge l'art. 64-bis alla L.R. 31 marzo 1978, n. 34.
6. Il comma che si omette modifica l'art. 4 della L.R. 21 marzo 2000, n. 13.
7. Il comma che si omette modifica la L.R. 14 luglio 2003, n. 10.
8. Il comma che si omette inserisce i commi 13-bis, 13-ter, 13-quater all'art. 6 della L.R. 11 agosto 2003, n. 16.
9. Il comma che si omette modifica la L.R. 29 ottobre 1998, n. 22.
10. Il comma che si omette inserisce il comma 5-bis all'art. 7 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.
11. Il comma che si omette modifica l'art. 3 della L.R. 28 ottobre 1996, n. 31.
12. Il comma e' stato abrogato dall'art. 103, comma 2, lett. y) della l.r. 7 luglio 2008, n. 20.
13. Il comma che si omette inserisce l'art. 4-bis alla L.R. 29 aprile 1995, n. 35.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che e' dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia